

**PROCEDURA APERTA**  
**PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO D'AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA RELATIVO ALLA GESTIONE**  
**DEL SERVIZIO BAR**  
**PRESSO L'AUTODROMO DELL'UMBRIA**

Comunicazione di esclusione ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett b) del D.lgs. 50/2016

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione del consiglio di amministrazione del 20/12/2022 la Amub Magione spa in qualità di stazione appaltante ha indetto una procedura per l'assegnazione del contratto d'affitto di ramo d'azienda relativo alla gestione del servizio bar presso l'autodromo dell'Umbria;
- il criterio previsto per l'aggiudicazione è quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 3 del d. Lgs n. 50/2016;
- i seguenti atti sono stati pubblicati e resi disponibili sul sito internet della Stazione Appaltante [www.autodromomagione.com](http://www.autodromomagione.com) – sezione “amministrazione Trasparente”
  - Bando di gara;
  - Allegato A - Elenco attrezzature bar;
  - Allegato B . Planimetria
  - Allegato C- APE;
  - Allegato D -DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;
  - Allegato D.1 - SCHEMA OFFERTA TECNICA
  - Allegato D.2 - SCHEMA OFFERTA ECONOMICA;
  - Allegato E - Schema contratto;

**VISTO**

il Verbale di gara relativo alla seduta pubblica del 21.03.2023 con cui si procedeva all'esame del contenuto del messaggio di posta elettronica certificata proveniente dalla Società Gan Srls, pervenuto presso l'indirizzo PEC [amubmagionespa@pec.it](mailto:amubmagionespa@pec.it) in data 28/02/2023 alle ore 19:15:59, avente identificativo nr. [opec21004.20230228191559.211276.170.2.59@pec.aruba.it](mailto:opec21004.20230228191559.211276.170.2.59@pec.aruba.it), con cui l'OE, come da lex specialis inoltrava la documentazione indicata nella lex specialis;

**CONSIDERATO CHE**

In occasione di tale esame, il Rup constatava che il messaggio di posta elettronica certificata proveniente dalla Società Gan Srls, pervenuto presso l'indirizzo PEC [amubmagionespa@pec.it](mailto:amubmagionespa@pec.it) in data 28/02/2023 alle ore 19:15:59, avente identificativo nr. [opec21004.20230228191559.211276.170.2.59@pec.aruba.it](mailto:opec21004.20230228191559.211276.170.2.59@pec.aruba.it):

- 1) conteneva n. 12 allegati dalla cui denominazione non era evincibile il relativo contenuto, ad eccezione del file denominato “domanda di partecipazione.pdf”;

- 2) Era indirizzato oltre che alla pec [amubmagionespa@pec.it](mailto:amubmagionespa@pec.it) anche all'ulteriore destinatario peo "giusy.mencaglia.gmail.com, che risultava essere la madre del Sig. Nicola Saioni legale rappresentante e socio unico della Gan srls.
- 3) conteneva il seguente oggetto "FW: Bando Amub", ove l'art. 10 del Bando indicava l'inserimento nell'oggetto della dicitura "*Bando di gara per l'affitto di ramo d'azienda relativo alla gestione del servizio di somministrazione alimenti e bevande presso l'Autodromo dell'Umbria*";
- 4) contiene il seguente testo: "*punti rilevanti: 1) In questi giorni stiamo affrontando l'aggiornamento al corso sulla sicurezza sul lavoro, chiediamo quindi una tempistica di 40 giorni per poter portare a compimento tale l'aggiornamento necessario ai requisiti richiesti dal bando. 2) Per quanto riguarda la scontistica per i dipendenti Amub si propone un 10% su ogni prodotto o servizio richiesto*"
- 5) evidenziava in anteprima il contenuto dei file allegati nel formato sia "jpeg" sia "png" e tra questi oltre a n. 4 immagini raffiguranti ciascuna il documento di identità del Sig. Nicola Saioni, legale rappresentante e socio unico della Gan srls, sia in formato jpeg sia in formato png, anche il contenuto del file denominato "3D676A5C-57C7-4358-82CB-3CED2F3A1284.png"

Dette circostanze si configurano come palese violazione di quanto espressamente previsto all'art. 10 della *lex specialis*, stante la chiara indicazione del valore economico inerente l'offerta, contenuta nel corpo del messaggio di posta elettronica certificata anziché in atto separato, violazione del principio di riservatezza della domanda, impossibilità di procedere all'apertura dei file senza che ciò possa rappresentare una violazione delle fasi di cui alla *lex specialis*.

Sul punto si sottolinea "la regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche: la forma procedurale risponde all'esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte, sicché, in tal modo, la verifica dei requisiti e la valutazione dell'offerta tecnica vengano effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica";

Secondo costante orientamento interpretativo, infatti, "il principio della segretezza dell'offerta economica è a presidio dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), sub specie di trasparenza e par condicio dei concorrenti, per garantire il lineare e libero svolgimento dell'iter che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica e l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione" (Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 612);

Il richiamato principio ermeneutico trova quindi puntuale ed esclusiva applicazione nelle procedure selettive in cui il criterio di scelta è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendosi, appunto, a presidio nella necessità di evitare che la valutazione tecnica dell'offerta da parte del collegio esaminatore sia condizionata dalla conoscenza della proposta economica più conveniente formulata da una società partecipante;

Per le ragioni sopra esposte, il Rup

Visti l'art. 76, co. 5, lett. b); l'art. 89, comma 7 e l'art. 29 del d.lgs. 50/2016;

**COMUNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016 l'esclusione dalla gara in oggetto dell'OE Gan Srls.

Avverso il presente provvedimento di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso ricorso innanzi alle giurisdizioni competenti entro 30 giorni a decorrere dalla comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento espulsivo sul sito istituzionale dell'Associazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016.

Perugia, 27. Marzo 2023

Il Responsabile del Procedimento

Carlo Bistarelli

(F.to)